



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

INNOVAZIONE E DIRITTO

QUARTERLY REVIEW OF TAX AND ECONOMIC LAW

2

2018

Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?

di Nicola Durante

Pres. Sezione T.A.R. Calabria

Pres. Sezione C.T.P. di Cosenza

ABSTRACT

The paper moves from an analysis of the concept of conciseness, in relation to the proceedings of the process, to be evaluated in strict correlation with the concept of clarity, in view of the pursuit of the objective of effectiveness of judicial protection, which is the guideline value inspires the Italian Constitution, in art. 24, paragraph 2 ("defense is an inviolable right in every state and degree of the procedure") and in art. 111, paragraph 2 ("every trial takes place in the adversarial between the parties, on an equal footing, before a third and impartial judge. The law ensures its reasonable duration").

In this context, it examines the directives and the memorandums of understanding recently reached on the matter, by the Supreme Magistrates and the Boards of Attorneys, as well as the jurisprudence formed before and after the latter, to reach the conclusion that the inadmissibility of a defensive act can not, as a rule, derive from the violation of the obligation of brevity, when it does not also contravene the duty of clarity. These considerations are then transposed into the system of the tax process.

SINTESI

Lo scritto muove da una analisi del concetto di sinteticità, in rapporto agli atti del processo, da valutarsi in stretta correlazione con il concetto di chiarezza, in vista del perseguimento dell'obiettivo di effettività della tutela giurisdizionale, che è il valore-guida cui si ispira la Costituzione italiana, all'art. 24, comma 2 ("la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"), e all'art. 111, comma 2 ("ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata").

In questo contesto, prende in esame le direttive ed i protocolli di intesa recentemente intervenuti in materia, ad opera delle Supreme Magistrature e degli Organi dell'Avvocatura, nonché la giurisprudenza formatasi prima e dopo questi ultimi, per pervenire alla conclusione secondo cui l'inammissibilità di un atto difensivo non può, di regola, derivare dalla violazione dell'obbligo di sinteticità, quando non si contravvenga pure al dovere di chiarezza. Tali considerazioni vengono, quindi, trasposte nel sistema del processo tributario.

SOMMARIO: 1. Sinteticità degli atti di parte – 2. Sinteticità degli atti del giudice

1. Sinteticità degli atti di parte

Talatamente, la sinteticità degli atti non è considerata un fine del processo, quanto, piuttosto, un mezzo attraverso cui concorrere a realizzare l'obiettivo di effettività della tutela giurisdizionale, che è il valore-guida cui si ispira la Costituzione italiana, all'art. 24, comma 2 (*"la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"*) e all'art. 111, comma 2 (*"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"*).

Pertanto, nel nostro sistema processuale, l'utilità della redazione sintetica dei documenti del giudizio, prescritta in varie disposizioni codicistiche,¹⁶ è da sempre letta alla luce della sua funzione servente in vista dell'attuazione del *giusto processo*, ossia del modulo processuale che, più di altri, garantisca la tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive delle parti.

In questi termini, si è autorevolmente affermato che, tra l'esigenza di una giustizia *efficiente* – che viene fatta discendere dal principio di "ragionevole durata del processo" – e l'esigenza della tutela *effettiva*, non deve sussistere alcun contrasto, neppure potenziale.¹⁷

Perché ciò accada, è necessario che, accanto all'onere della sinteticità, si richieda anche un eguale onere di chiarezza:¹⁸ è solo l'atto *sintetico e chiaro* che, in contrapposizione a quello *ridondante e oscuro*, rende possibile il contraddittorio effettivo tra le parti, favorendo una risposta giudiziaria soddisfacente alla domanda di tutela da esse avanzata.¹⁹

¹⁶ Si vedano, tra tutti: gli artt. 132, 134 e 366, comma 1, n.3, c.p.c., gli art. 46 e 118 disp. att. c.p.c.; gli artt. 3, comma 2, 40, comma 1, lett. c), 74, 88, comma 1, lett. d), c.p.a.; l'art. 546 c.p.p.; l'art. 36, comma 2, n.2) e 4), d.lgs. n.546/1992.

¹⁷ I. PAGNI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enc. Diritto*, Annali, X, Milano 2017, pag. 374.

¹⁸ R. DE NICTOLIS, *La sinteticità degli atti di parte e del giudice nel processo amministrativo*, 2016, pag. 6, in www.giustizia-amministrativa.it, sezione studi e contributi.

¹⁹ Sulla diversa portata processuale dei concetti di sinteticità e chiarezza, si veda G.P. CIRILLO, *Dovere di motivazione e sinteticità degli atti processuali*, 2012, pag. 7, in www.giustizia-amministrativa.it, sezione studi e contributi, secondo cui «la chiarezza si riferisce all'ordine dell'esposizione delle questioni e al linguaggio da usare. La sintesi invece si riferisce al processo logico o, se si vuole, alla forma conoscitiva contrapposta all'analisi, che, partendo dal semplice e arrivando al complesso, riduce l'insieme di nozioni e concetti diversi ad un'unità essenziale, portando ad una conclusione unitaria. Essa postula sul piano linguistico un'esposizione breve e, appunto, essenziale. Realizzare una motivazione chiara e sintetica presuppone alcune

Per tale ragione, la dottrina prevalente configura il principio di sinteticità alla stregua di un precetto sguarnito di sanzione, denotando una tendenzialmente contrarietà all'introduzione di norme intese a comminare pene processuali, specie di una certa rilevanza, a causa delle dimensioni sovrabbondanti dell'atto di parte,²⁰ alla stessa maniera di quanto accade in taluni ordinamenti processuali, esteri²¹ o internazionali.²²

D'altronde, anche in giurisprudenza, è stato opportunamente segnalato come «l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto – ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle».²³

Tant'è che, di regola, la produzione di difese eccessivamente prolisse può tutt'al più incidere ai fini della regolazione delle spese del processo, come testualmente previsto dall'art. 26, comma 1, c.p.a., in base al quale il giudice provvede “*tenendo*

precondizioni: la conoscenza approfondita degli atti di causa e delle questioni da decidere; la comprensione di ciò che il ricorrente in realtà vuole dall'amministrazione (il c.d. bene della vita); sapere per chi si scrive (per gli stessi giudici, per la collettività, per le parti in causa)».

²⁰ I. PAGNI, *op. cit.*, pag. 375: «le prescrizioni che impongono che i provvedimenti del giudice e gli atti delle parti siano redatti in maniera sintetica hanno senso... nei limiti in cui con esse si vuole garantire quella chiarezza che sarebbe difficile da assicurare con sanzioni di qualsiasi tipo. Non invece quando la sinteticità si declina unicamente in regole volte a imporre limiti dimensionali, che seppure intese ad assicurare l'esigenza di un processo di durata ragionevole, finiscono per mortificare quel patrimonio di cultura del nostro processo che è fatto di retorica ed argomentazione».

²¹ L'art. 132 del riformato codice di procedura civile elvetico prevedeva l'inammissibilità degli atti processuali illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi. Nell'ordinamento statunitense, la *Rule 33* delle *Rules of the Supreme Court of the United States* regola in modo minuzioso i criteri redazionali degli atti processuali, prescrivendo la disciplina per il tipo di carta, il formato del foglio, i colori ammessi, i caratteri tipografici impiegabili, nonché il limite di parole e di pagine utilizzabile per ogni tipologia di atto processuale,

²² L'art. 58 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea prevede che sia stabilita, con atto del giudice, la lunghezza massima degli atti processuali, in genere oscillante tra le cinque e le quindici pagine, avuto riguardo dei criteri redazionali, della struttura, del lessico e della sintassi. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel prescrivere le modalità di stesura degli scritti difensivi, fissa in circa dieci pagine la lunghezza massima dei ricorsi, consentendo il superamento di tale limite solo in casi eccezionali.

²³ Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2015, n.2900.

anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2".

Similmente, la nota n.4 del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, sulle regole redazionali dei ricorsi in materia penale, civile e tributaria, avverte che l'inosservanza del Protocollo può essere assunta come criterio ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

Che trattasi di norma *minus quam perfecta* è opinione anche della Suprema Corte, secondo cui, pur assurgendo a principio generale del diritto processuale,²⁴ «il principio di sinteticità degli atti processuali non è tuttavia assistito da una specifica sanzione processuale, cosicché l'incontinenza espositiva – pur quando assuma... caratteri di manifesta eccessività – non può determinare, di per se stessa, l'inammissibilità del ricorso per cassazione».²⁵

Donde, «l'auspicabile obiettivo di un processo (anche) di legittimità introdotto da atti chiari e sintetici, che deducano con immediatezza e nitore concettuale tutto quello che serve per decidere e solo quello che serve per decidere, non può esser raggiunto, a legislazione invariata, senza il volontario coinvolgimento dell'Avvocatura, perseguibile con tecniche di *soft law* e fondato sull'utilità che ciascun attore del processo può trarre dalla modifica delle proprie abitudini professionali (in tale prospettiva si muove, del resto, il protocollo Cassazione/Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015».

Solo quando, oltre al dovere di sinteticità, si contravvenga anche al dovere di chiarezza, la parte si espone al rischio di declaratoria d'inammissibilità dell'atto difensivo (in ispecie, del ricorso per cassazione): «detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui

²⁴ Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2017 n.9570.

²⁵ Da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 20 ottobre 2016 n.21297, con nota a commento di F. DE STEFANO, *La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità*, in www.questionegiustizia.it, 2016.

ai nn.3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.».²⁶

La Suprema Corte, in altre parole, pur a fronte di una norma come l'art. 366, n.3), c.p.c. – che riconnette direttamente l'inammissibilità del ricorso per cassazione alla mancata *“esposizione sommaria dei fatti della causa”* – richiede sempre, ai fini dell'operatività della sanzione, un supplemento trasgressivo: non basta, cioè, che l'atto si qualifichi per un'esposizione non *sommaria*, ma esso deve anche essere inintelligibile, oscuro, perplesso; risultando, per converso, perfettamente valido l'atto prolisso, sovrabbondante ed ultroneo, ma, ciononostante, chiaro, intellegibile, logico e coerente.

E la dimostrazione più evidente che il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale non passa attraverso la sinteticità, ma attraverso la chiarezza dell'atto processuale, la si ottiene guardando la fattispecie dall'angolazione inversa: il ricorso per cassazione (troppo) sintetico, ma non adeguatamente chiaro è inammissibile, per violazione dell'onere di specificità, di cui all'art. 366, n.4) e n.6), c.p.c..

Nondimeno, nel sistema processuale amministrativo, le predette conclusioni devono essere rivisitate, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 13-ter dell'allegato 2 del codice del processo amministrativo (rubricato *“criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte”*)²⁷ che, nella sua stesura vigente, così recita:

- *“al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza... le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato...”* (comma 1);

- *“nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto”* (comma 2);

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Modificato, da ultimo, dall'art. 7, d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito, con modifiche, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197.

- “con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti” (comma 3);

- “il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione” (comma 5).

Pertanto, con decreto del Presidente Consiglio di Stato 16 ottobre 2017 n.127²⁸ sono stati previsti precisi criteri e limiti dimensionali per gli atti di parte, diversificati a seconda del tipo di atto e del rito.²⁹

La scelta legislativa operata in sede amministrativa rappresenta un *unicum* nella realtà processuale italiana,³⁰ che capovolge l’impostazione sinora seguita dalle Corti giurisdizionali, secondo cui è semmai la trasgressione dell’obbligo di chiarezza (nella misura in cui rende inintelligibili le questioni proposte) a determinare conseguenze nefaste per l’atto di parte; giammai la trasgressione dell’obbligo di sinteticità.

Al contrario, la disposizione in parola – pur riproponendo, nel titolo, l’endiadi virtuosa “sinteticità e chiarezza” – finisce, nella sostanza, per far dipendere la parziale *inesaminabilità*³¹ di un atto di parte, dal mero superamento di una soglia dimensionale prestabilita, a prescindere da ogni valutazione circa l’esistenza di una violazione (anche) dell’obbligo di chiarezza.

Ad ogni modo, con elettivo riferimento al tema dell’intervento odierno, occorre

²⁸ Pubblicato in Gazz. uff., serie gen., 25 ottobre 2017 n.250.

²⁹ Tra questi: per l’atto introduttivo si va dai 30.000 caratteri (15 pagine circa), se il deposito è relativo a riti speciali, ai 70.000 caratteri (35 pagine circa) se il deposito è relativo al rito appalti; nel conteggio del numero massimo dei caratteri non si computano gli spazi; gli atti sono ordinariamente redatti sull’equivalente digitale di foglio A4; devono essere utilizzati caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es., *Times New Roman, Courier, Garamond*) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina); non sono consentite note a piè di pagina.

³⁰ In realtà, la norma vanta un antesignano nell’art. 40, comma 1, lett. a), d.l. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modifiche, dalla legge 11 agosto 2014 n.114, che aveva aggiunto, all’art. 120, comma 6, c.p.a., in materia di rito sui pubblici appalti, un periodo (poi soppresso dalla novella del 2016) che imponeva alle parti di contenere le dimensioni dei loro atti nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, a pena della non valutabilità dell’eccedente.

³¹ In particolare, la violazione dell’obbligo dimensionale non genera l’inammissibilità dell’intero atto, ma solo «il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare» (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2018 n.2190).

precisare che tale innovazione processuale non è idonea ad influenzare il processo tributario, dove, pur vigendo il canone di sinteticità per gli atti di parte,³² opera il rinvio esterno alle regole del processo civile, di cui all'art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

2. Sinteticità degli atti del giudice

La necessità di rendere sintetica la motivazione del provvedimento giurisdizionale, nel rispetto delle norme che lo prescrivono (*in primis*, l'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c.), è stata avvertita e consacrata, anzitutto, da apposite direttive del Presidente della Corte di cassazione, la prima delle quali risale all'anno 2011 e riguarda le sentenze ed ordinanze civili.³³

Successivamente, per ovviare alle stesse esigenze, in data 17 dicembre 2015, tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa sulle regole redazionali dei ricorsi in materia penale, civile e tributaria.³⁴

Alla prima direttiva hanno fatto seguito altre due, nel corso dell'anno 2016, in tema di semplificazione della motivazione delle sentenze penali³⁵ e civili³⁶ della Suprema Corte.

Detti atti di indirizzo sono stati poi estesi alle giurisdizioni di merito, mediante una direttiva del 7 ottobre 2016, indirizzata ai Presidenti delle Corti di appello, con cui il Presidente della Corte di cassazione ha espresso «l'auspicio che tali modelli possano dare un concreto contributo anche all'opera dei magistrati degli Uffici di merito, in modo da consentire non solo l'accelerazione dei tempi della giustizia, ma anche una migliore comprensione delle sentenze di tutti giudici da parte dei cittadini».

³² Trattandosi di un «principio generale del diritto processuale», come lo definisce Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2017 n.9570.

³³ Decreto del Presidente della Corte di Cassazione 22 marzo 2011 n.27.

³⁴ In http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2015_ProtocolloIntesa_CSC_CNF_Civile.pdf.

³⁵ Decreto del Presidente della Corte di Cassazione 28 aprile 2016 n.68.

³⁶ Decreto del Presidente della Corte di Cassazione 14 settembre 2016 n.136.

Con decreti del Ministro della giustizia del 9 febbraio 2016, del 28 luglio 2016 e del 19 ottobre 2016, è stato quindi costituito un gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, che ha elaborato un'articolata relazione, depositata in data 1° dicembre 2016, contenente anche proposte di modifica normativa.³⁷

Infine, in data 15 dicembre 2016, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato, sull'applicazione del nuovo rito civile.³⁸

Trattasi, all'evidenza, di strumenti tutti non vincolanti, inquadrabili tra «le tecniche di *soft law* e fondati sull'utilità che ciascun attore del processo può trarre dalla modifica delle proprie abitudini professionali»,³⁹ di modo che, «se non si rispetta il modello, il ricorso non può per ciò solo essere dichiarato inammissibile..., atteso che il Protocollo non può fare aggio sul codice di rito e, quindi, sulla legge: poiché la legge non detta limiti dimensionali, il Protocollo non li può imporre, ma solo suggerire...»; viceversa, «l'inosservanza del Protocollo potrà essere assunta come criterio ai fini della liquidazione delle spese giudiziali tanto a favore di chi ha ragione quanto a carico di chi ha torto e, dunque, ai fini di una liquidazione verso il massimo o verso il minimo».⁴⁰

Quanto al processo tributario, l'obbligo del giudice di rispettare i criteri di sinteticità è contenuto all'art. 36, comma 2, nn. 2) e 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546.

Il principale precipitato di tale regola è rappresentato dalla facoltà di definire la

³⁷ In <http://www.parolaalladifesa.it/wp-content/uploads/2017/01/Relazione-sulla-sinteticita-atti-processuali.pdf>.

³⁸ In <http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/Protocollo+Cassazione%2C+CNF%2C+Avv.+Generale+dello+stato+su+nuovo+rito+civile+in+cassazione/80ca8ba5-70ae-49f3-96f5-364015c8a8d4>.

³⁹ Cass. civ., Sez. II, 20 ottobre 2016, n.21297.

⁴⁰ R. FRASCA, *Glosse e commenti sul Protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense*, in <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2016/11/Frasca.pdf>; per un inquadramento sistematico, si veda C. CONSOLO, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?)*, in http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Intervento_Prof_Claudio_Consolo.pdf.

lite sulla scorta della “ragione più liquida”.

Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente all’organo giudicante di sostituire, al tradizionale ordine delle questioni da trattare, il profilo dell’evidenza processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia e di celerità del giudizio; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

In tal caso, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., alla stregua del quale deve essere interpretato l’art. 276 c.p.c., impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, anche senza procedere alla preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluyente sull’esito del giudizio.⁴¹

Qualche precisazione deve tuttavia essere svolta, in relazione alle conseguenze processuali che possono derivare da un provvedimento *troppo* sintetico.

Di regola, l’eccessiva sintesi delle argomentazioni fondanti la decisione (ad es., la motivazione *per relationem*) o, addirittura, l’utilizzo del sistema del c.d. *copiaincolla*, non determinano la nullità della sentenza, a patto che le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.

Il problema si pone, viceversa, con riferimento alle sentenze, la cui motivazione si limiti a richiamare, o copiare, il contenuto di atti di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi.

A tal proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che «non può... essere considerata “motivazione” la mera adesione acritica da parte del giudice alla sentenza di primo grado, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni per le quali le altrui tesi sono seguite, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione».

⁴¹ Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 2014, n.9936, e Sez. III, 8 marzo 2017, n.5805.

Ciò in quanto «la carenza, nell'impianto motivazionale della sentenza, di alcuno dei momenti logici necessari configura un *vulnus* al principio generale, secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 6; vizio che può spaziare, secondo la gravità, dall'insufficienza logica ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5), c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.l. n.83 del 2012 all'art. 54, comma 1, lett. b, convertito in l. n.134 del 2012), fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell'indicato requisito essenziale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4), c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n.4), c.p.c. e art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.».⁴²

Tuttavia, mentre il ravvisarsi del vizio nel grado di cassazione comporta la rimessione del giudizio al giudice di merito, così non è, quando lo stesso vizio sia riscontrato in grado di appello, posto che, alla declaratoria di nullità, dovrà seguire la rinnovazione della motivazione, non ricadendosi nelle ipotesi tassativamente disciplinate dall'art. 354 c.p.c., ai fini della restituzione della causa al primo giudice.⁴³

Lo stesso vale, ovviamente, per il processo tributario, dove vige l'art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546.⁴⁴

Per incidens, va osservato che la possibilità di rimettere la causa al primo giudice, nelle medesime ipotesi, è tuttora controversa nel processo amministrativo, come illustrato da una recente ordinanza del Consiglio di Stato.⁴⁵

⁴² Cass. civ., Sez. un., 16 gennaio 2015, n.642, e Sez. trib., 30 dicembre 2016, n.27500.

⁴³ Trattandosi di sanzione processuale connessa esclusivamente ai casi in cui il giudice di seconde cure: a) dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva; b) riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o che non doveva essere estromessa una parte; c) dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.c. (per mancanza della sottoscrizione del giudice di primo grado).

⁴⁴ La norma prevede, tassativamente, che la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale solo quando: a) dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto; e) manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. In tutte le altre ipotesi, «la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado».

⁴⁵ Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2018, n.2122.

Quest'ultima, invero, muovendo dal presupposto che la motivazione della sentenza, seppur particolarmente breve ai sensi dell'art. 74 c.p.a., «non può essere pretermessa, ma solo – al limite – “alleggerita”, mediante “un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”», ha demandato all'Adunanza plenaria di pronunciarsi «sulla sorte processuale di quelle sentenze solo apparentemente fornite di motivazione, ma in realtà del tutto apoditticamente pronunciate, senza alcuna congruenza tra i fatti dedotti in giudizio e la decisione adottata, o senza che vi sia corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato», in particolare stabilendo se, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., queste ipotesi gravemente patologiche siano, o meno, sussumibili nella fattispecie della lesione dei diritti della difesa, ovvero della nullità della sentenza rilevante ai fini della rimessione al primo grado del giudizio.